



*Ministero della Salute*

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  
SANITARIA

Ufficio 3 – Coordinamento USMAF – SASN  
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

0002601-29/01/2024-DGPRES-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

**Alle CAPITANERIE DI PORTO**

tramite e p.c.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di  
Porto – Guardia Costiera  
VI Reparto – Sicurezza della navigazione e Marittima  
[cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

p.c.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo  
e per le vie d'acqua interne  
[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.dgvptm@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgvptm@mit.gov.it)

p.c.

**Uffici Periferici del Ministero della Salute**

**OGGETTO: Visita medica biennale – ulteriori chiarimenti e specifiche**

Facendo seguito ai quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio del Ministero della salute, nonché al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto relativamente alla circolare ex DGPRES prot. n. 11148 in data 04 aprile 2023 ed altre precedenti note, si fa presente quanto segue:

- 1) *Per quanto riguarda la possibilità per il personale navigante italiano residente all'estero di effettuare la visita biennale presso i centri autorizzati dalle autorità competenti del paese di residenza: ad integrazione di quanto già esplicitato nella nota ex DGPRES n° 0019943 del 02/07/2018 e nella nota ex DGPRES n° 11148 del 04/04/2023 si specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1159 e dalla Direttiva UE 2022/993, possono essere utilizzati in Italia anche i certificati di visita biennale emessi da altri Paesi Europei; allo stesso modo possono essere riconosciuti validi i certificati emessi da altri Paesi non-UE che hanno sottoscritto la Convenzione STCW e che hanno firmato, al contempo, accordi di mutuo riconoscimento con il Paese di residenza del marittimo. I costi*

per il rilascio di tali certificati, tuttavia, sono a carico dell'utente e non del Ministero della salute;

2) *In merito alla possibilità per il personale navigante italiano residente in Italia di effettuare le visite mediche biennali senza limiti territoriali ovvero se insista, per converso, l'obbligo di recarsi necessariamente nel luogo relativo al compartimento di iscrizione*, si precisa quanto segue: considerando la **peculiarità del lavoro marittimo, connotato da assenza di stanzialità e da continua mobilità**, tenuto conto altresì che ogni due anni il marittimo è chiamato a sottoporsi alla menzionata visita biennale ai fini dell'ottenimento della certificazione medica di idoneità al servizio, con la presente si conferma che:

- **per il personale imbarcato**: non vi è alcun obbligo di effettuare la visita biennale esclusivamente presso il compartimento di immatricolazione, ben potendo essere effettuata presso qualsiasi altra località in cui sia presente un medico SASN o un medico fiduciario del Ministero della Salute. Per tale personale imbarcato, quindi, le visite biennali, al pari delle visite preventive d'imbarco, non presentano alcun limite di territorialità legato a domicili, residenze né tantomeno ad iscrizione in determinati compartimenti.
- per converso, **per il personale navigante che si trovi a terra e che sia sbarcato**: vige il principio della territorialità con obbligo di effettuazione della visita biennale presso il SASN o il fiduciario abilitato presenti sul territorio di residenza o di domicilio, con prenotazione presso il corrispondente ufficio di collocamento.

Si rammenta che, nel caso in cui il certificato scada durante il viaggio, resta valido quanto previsto all'articolo 12, comma 5 e 6 del Dlgs 12 maggio 2015 n. 71 e smi (art. 10 del Dlg 8 novembre 2021 n. 194), pertanto, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al primo porto scalo dove un medico autorizzato (del SASN o fiduciario) è disponibile purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi. Tuttavia, come da precedenti note di questa amministrazione, ex DGPROF n° 19669 del 27/04/2012, n° 8863 del 22/02/2013 e successive, il personale navigante può essere sottoposto a visita per il rilascio di un nuovo certificato di idoneità anche prima della scadenza dello stesso purché “per comprovate esigenze di servizio rappresentate dall'armatore e comunque non prima dei 4 mesi dalla scadenza del certificato in parola”.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare che il certificato di visita biennale di norma viene rilasciato su un **unico foglio, fronte retro**. Nell'ipotesi in cui un certificato venga rilasciato su due pagine, la Capitaneria di porto potrà rivolgersi al SASN o al medico fiduciario operante in Italia e specificamente autorizzato, che lo ha emesso, per le verifiche a sistema. Ed infatti, i certificati

vengono emessi e registrati nel sistema informativo del Ministero della salute dal personale in servizio presso i SASN e dai medici fiduciari: il sistema attribuisce al certificato un numero identificativo univoco che viene riportato su entrambe le facciate. Pertanto, anche se la stampa è su due pagine, il certificato mantiene la sua validità se il numero univoco è lo stesso in entrambe le facciate.

Infine, si rammenta che i medici fiduciari all'estero possono effettuare la visita preventiva di imbarco ma non la visita biennale in quanto quest'ultima comporta una serie di indagini, accertamenti, prestazioni accessorie e verifiche di maggiore complessità ed i cui costi non possono essere preventivati da questa Amministrazione.

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti, l'occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.

Referente

Dr. Roberto Falvo

Ufficio 3 Ex DGPRES

IL DIRETTORE UFFICIO 3 EX DGPRES

Dott. Antonio Salzano

